



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Dipartimento per la Regolazione
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 18 Luglio 2016

Osservazioni al Documento di consultazione 321/2016/R/gas "Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 giugno 2015, n. 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013, fissata con deliberazione dell'Autorità ARG/gas 184/09"

È sicuramente apprezzabile la volontà di procedere con una seconda consultazione sul tema, anche in considerazione della rilevanza dell'argomento e dei possibili impatti per gli operatori. A nostro avviso l'individuazione delle misure volte a dare attuazione alla sentenza del giudice amministrativo non dovrebbe però prescindere dal garantire **il rispetto del principio di certezza e stabilità della regolazione**, sia pur nei margini di quanto consentito dalle pronunce del giudice medesimo e nell'ottica di evitare ulteriori prolungamenti del contenzioso in oggetto.

In tal senso risulta di fondamentale importanza **limitare le modifiche a carattere retroattivo** del quadro regolatorio, soprattutto se riconducibili a modifiche dei corrispettivi tariffari precedentemente applicati. Variazioni retroattive dei corrispettivi tariffari creano instabilità e incertezza nel quadro normativo, danneggiano quindi la fiducia del mercato. Inoltre, espongono gli operatori a costi e rischi non preventivati e difficilmente gestibili, creando impatti sui contratti e le transazioni precedentemente concluse.

Inoltre è importante evidenziare come i principi sopra enunciati siano da intendersi validi anche in relazione a eventuali interventi futuri in conseguenza di ulteriori ricorsi analoghi presentati con riferimento alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto del IV periodo regolatorio (2014-17). A tale proposito, riteniamo opportuno che l'Autorità intraprenda la discussione in tema con gli operatori quanto prima, per evitare il generarsi di eccessiva incertezza anche in relazione al quadro regolatorio attualmente in essere.

Tutto ciò premesso, e nella speranza che il contenzioso in oggetto si concluda in breve tempo con un intervento regolatorio non passibile di ulteriori contestazioni da parte dei soggetti coinvolti, riportiamo alcune osservazioni sui seguenti aspetti specifici oggetto della consultazione:



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- Con riferimento alla disciplina del **fuel gas**, la proposta di introdurre un corrispettivo differenziato tra i diversi punti di entry sembra quantomeno accogliere quanto disposto dal giudice amministrativo in merito al superamento della disciplina del conferimento in natura. La proposta andrebbe **inoltre incontro alle esigenze del mercato di limitare quanto più possibile effetti retroattivi. In sintesi, riteniamo che la soluzione proposta permetterebbe di minimizzare gli impatti negativi sulle società non direttamente coinvolte nel processo giudiziale.** Peraltro, a ulteriore riprova dell'impatto nullo per gli operatori, la delibera prevede operativamente l'applicazione dei corrispettivi per il fuel gas ai soli utenti intenzionati a richiedere a Snam la restituzione del valore gas conferito nel periodo 2010-13. Intendiamo in tal senso rimarcare l'importanza di tale elemento di "opzionalità", in quanto permetterebbe da un lato di evitare l'attività di conguaglio da parte di Snam, soprattutto a favore di utenti di trasporto non più attivi, e dall'altro opererebbe a ulteriore tutela dell'impatto nullo/trascurabile per gli utenti;
- Con riferimento all'individuazione **del baricentro del mercato**, pare difficilmente sindacabile quanto riportato nel Documento e cioè che il baricentro del mercato è il luogo fisico in cui si concentrano i prelievi dalla rete nazionale di gasdotti, e che tale luogo sia da individuare nella Pianura Padana;
- Infine, con riferimento alla **scelta del criterio di riparto tra componente di capacity e componente di commodity** adottata per il periodo 2010-13, esprimiamo una generale condivisione dei principi alla base della struttura tariffaria del III periodo regolatorio (e del periodo regolatorio vigente). Riteniamo, infatti, che i criteri adottati siano pienamente rispondenti al principio di corretta attribuzione dei costi del servizio (*cost-reflectivity*) sancito dal Regolamento Europeo n. 715/2009, in relazione sia all'individuazione del baricentro del mercato (da cui discende una distribuzione dei costi differente per punto di entrata/uscita della rete nazionale) che al criterio di ripartizione dei ricavi regolati.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi eventualmente necessario chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi